

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 855 del 8 maggio 2009 - Modifica allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.2038 del 23 novembre 2007 concernente: "Piano triennale per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta"

PREMESSO

che la Giunta Regionale della Campania, per fronteggiare l'emergenza brucellosi bufalina nell'ambito territoriale casertano, ha provveduto con Delibera n.2038 del 23 novembre 2007 ad approvare un Piano Straordinario triennale per l'eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta;

VISTA

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 novembre 2006, emanata a seguito di specifica richiesta dell'Unione europea al fine di accelerare l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, territori nei quali tali malattie continuano a manifestarsi anche in maniera endemica;

CONSIDERATO

che a seguito di numerose riunioni presso il Ministero della Salute la Task-Force nazionale istituita ai sensi dell'articolo 18 della O.M. 14 novembre 2006 ha provveduto a chiarire alcuni punti in merito all'applicabilità dell'Ordinanza medesima, e in particolare in merito alle procedure da adottare per la qualifica sanitaria degli allevamenti;

RILEVATO

- che il comma 3. del punto 6. del Piano straordinario regionale per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, allegato alla predetta Delibera 2038 prevede che :"*Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica, e sono sottoposti ad un nuovo controllo dopo 3 settimane dal primo. In caso di ripetizione di risultato dubbio tali animali si considerano infetti.....*"
- che le citate procedure adottate dalla Task force nazionale, nella parte inerente il comportamento da tenere per i bovini e bufalina presenti negli allevamenti infetti da brucellosi e risultati dubbi (SAR positivi/FDC negativi) alle prove sierologiche, risultano in contrasto con quanto previsto dal Piano straordinario regionale dal momento che tali capi sono considerati infetti dopo il primo controllo con esito dubbio;

CONSIDERATO

- che l'applicazione del comma 3 del punto 6 del Piano straordinario regionale non risulta assicurata pienamente per quanto attiene al ricontrollo degli animali dubbi nei tempi richiesti, e che la persistenza di tali animali negli allevamenti infetti rischia, in tali condizioni, di aumentare i tempi di persistenza della patologia in tali allevamenti ritardandone la completa eradicazione;

RITENUTO

- pertanto necessario dover fornire linee di indirizzo univoche sull'intero territorio regionale in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, e quindi sostituire nell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.2038 del 23 novembre 2007 il comma 3. del punto 6. con il seguente :
"*Gli animali riconosciuti dubbi (SAR positivi e FDC negativi) negli allevamenti infetti sono considerati infetti e devono essere abbattuti nei previsti termini di 15 giorni dalla notifica ;*

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

- di sostituire il comma 3. punto 6 dell'allegato alla Delibera Giunta Regionale n.2038 del 23 novembre 2007 con il seguente:
"*Gli animali riconosciuti dubbi (SAR positivi e FDC negativi) negli allevamenti infetti sono considerati*

- infetti e devono essere abbattuti nei previsti termini di 15 giorni dalla notifica” ;*
- di trasmettere il presente atto deliberativo all'Assessorato alla Sanità, all'Assessorato all'Agricoltura, all'Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi, per i seguiti di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Valiante